

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CONSOLI, LOTTI Maurizio, CALICE, CANNATA, GIOINO, GIURA LONGO, CARMENO, DI CORATO, IANNONE e PETRARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1986

Soppressione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania e costituzione dell'Ente acquedotti intersettoriali appulo-lucani

ONOREVOLI SENATORI. — È avvertita da tempo nell'area pugliese e lucana, sia a livello della società civile che a livello istituzionale, l'esigenza di una profonda riforma degli enti di governo della risorsa idrica. Nel corso degli anni, in un'area ove la risorsa idrica non solo è stata ed è condizione essenziale di sviluppo civile e produttivo ma ha avuto la caratteristica di limitate disponibilità e per di più concentrata in una parte del territorio, si sono venute a formare presenze e competenze in modo frammentario ed irrazionale, sì da compromettere una politica organica di ricerca, uso e conservazione della risorsa acqua.

Infatti alle competenze programmatiche dello Stato e delle Regioni, come individuate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, relative da un lato alla captazione, accumulo e trasporto, proprie dello Stato con la partecipazione delle Regioni trattandosi di un'area che ha le caratteristiche di un bacino interregionale; e relative dall'altro alla distribuzione per usi civili, irrigui ed industriali ed alla depura-

zione, proprie delle Regioni, non si accompagna una conseguente presenza degli enti strumentali.

Gli enti operanti nel settore, nell'area appulo-lucana, infatti, sono:

l'Ente autonomo acquedotto pugliese che gestisce, oltre agli impianti di captazione ed accumulo e di trasporto, anche le reti distributive ed il sistema depurativo;

l'Ente per l'irrigazione, che, oltre ai comprensori irrigui ed alla sperimentazione, gestisce alcuni invasi, alcune sorgenti ed alcune condotte;

i Consorzi di bonifica che, oltre ai distretti irrigui, gestiscono invasi e condotte.

Tali commistioni, frammentazioni e duplicazioni, a livello di enti strumentali, oltre ad essere causa di sprechi, di impaccio operativo ed in alcuni casi anche di malgoverno, vanificano soprattutto un corretto esercizio delle competenze programmatiche dello Stato e delle Regioni.

Il presente disegno di legge, intende avviare una riforma nel settore, operando una

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

netta distinzione tra competenze dello Stato, da esercitare con un ruolo attivo delle Regioni interessate, e competenze regionali da ordinare autonomamente da parte delle Regioni.

In questo quadro si prevede la soppressione sia dell'Ente autonomo acquedotto pugliese che dell'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania e la costituzione di un ente unico di bacino, con i seguenti compiti:

costruzione e gestione delle opere di captazione, invaso, potabilizzazione ed adduzione;

studio, costruzione e gestione delle opere di difesa del suolo;

studio e sperimentazione delle tecniche di risparmio della risorsa idrica.

Tale ente, al quale sono attribuite le competenze, di cui sopra, da chiunque esercitate (confronto articolo 1 e 4), ha la caratteristica di un ente strumentale al servizio dello Stato e delle Regioni.

Con apposite norme si prevedono, infine, gli organi di gestione dell'ente, le modalità operative, la dotazione finanziaria, la soluzione dei problemi del personale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'Ente autonomo acquedotto pugliese, istituito dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, e l'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania, costituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 18 marzo 1947, n. 281, sono soppressi con effetto della entrata in funzione della presente legge.

2. L'Ente acquedotti intersettoriali appulo-lucani, con sede legale a Bari, costituito con la presente legge con i compiti del successivo articolo 2, succede in tutti i rapporti attivi e passivi e nei diritti reali facenti capo all'Ente autonomo acquedotto pugliese ed all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania.

3. L'Ente acquedotti intersettoriali appulo-lucani è ente di diritto pubblico e, come tale, salvo quanto disposto dalla presente legge, è disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed inserito nella tabella IV ad essa allegata.

## Art. 2.

1. L'Ente acquedotti intersettoriali appulo-lucani ha i seguenti compiti:

a) provvede alla gestione ordinaria e straordinaria delle opere di captazione, invaso, potabilizzazione ed adduzione afferenti agli acquedotti settoriali ed intersettoriali esistenti nell'ambito del territorio delle regioni Puglia, Basilicata e della provincia di Avellino.

b) provvede alla costruzione delle opere di captazione, invaso, potabilizzazione ed adduzione degli acquedotti settoriali ed intersettoriali nel territorio di propria competenza nell'ambito della programmazione statale e regionale di settore.

c) provvede, per conto dello Stato e delle Regioni, allo studio dei piani di difesa del suolo, relativi ai bacini idrogeografici a carattere interregionale e regionale, nonché alla costruzione e gestione delle opere previste dai detti piani, una volta che siano approvati, a seconda della loro competenza, dallo Stato e/o dalle Regioni;

d) provvede, per conto delle Regioni interessate, all'effettuazione di studi sulle tecniche per il risparmio delle risorse idriche nei comparti civile, industriale ed irriguo;

e) provvede alla predisposizione delle proposte di aggiornamento e modifica del Piano regolatore generale degli acquedotti, per le parti relative al territorio nel quale opera, per conto dello Stato e delle Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze.

### Art. 3.

1. L'amministrazione dell'Ente acquedotti intersettoriali appulo-lucani è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da undici consiglieri, dei quali uno con funzioni di vice presidente.

2. Il presidente dell'Ente viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di una terna di nomi, scelti con requisiti di specifica competenza nel settore e provate capacità tecnico-professionali, proposta dal Ministro dei lavori pubblici.

3. Sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati gli altri membri del consiglio di amministrazione dell'Ente, con i requisiti di specifica competenza nel settore e provate capacità tecnico-professionali, dei quali:

a) quattro sono designati rispettivamente in rappresentanza dei Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del tesoro.

b) tre designati dal Consiglio regionale, in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza, della Puglia;

c) tre designati dal Consiglio regionale, in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza, della Basilicata;

d) uno designato dal Consiglio provinciale di Avellino.

4. Il presidente dell'Ente ed il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni. Nella sua prima seduta, il consiglio di amministrazione sceglie, tra i membri designati dalle Regioni, un vice presidente.

5. La direzione dell'Ente è affidata al direttore generale. Compiti e nomina del direttore da parte del consiglio di amministrazione saranno disciplinati dallo statuto previsto dal successivo articolo 8, in analogia a quanto previsto per la direzione aziendale dal testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

#### Art. 4.

1. Le concessioni di derivazione attualmente intestate all'Ente autonomo acquedotto pugliese, all'Ente irrigazione, nonché ai consorzi di bonifica operanti nei territori delle regioni Puglia e Basilicata e nella provincia di Avellino, si intendono trasferite, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ente acquedotti intersettoriali ed avranno validità 99 anni.

2. Le opere, di cui all'articolo 2, costruite e collaudate o in corso di costruzione, alla data di entrata in funzione della presente legge, qualunque sia l'ente finanziatore, vengono trasferite all'Ente acquedotti intersettoriali.

3. Compiti e funzioni esercitati dall'Ente autonomo acquedotto pugliese e dall'Ente irrigazione di competenza regionale secondo il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e comunque diversi da quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, saranno ordinati ed esercitati dalle rispettive Regioni, nelle modalità autonomamente decise, con proprie leggi.

#### Art. 5.

1. I piani ed i programmi predisposti dallo Stato e dalle Regioni sono vincolanti per l'Ente acquedotti intersettoriali.

2. Nell'adempimento dei compiti, di cui all'articolo 2 della presente legge, relativi allo studio, alla progettazione ed alla esecu-

zione di opere, l'Ente agirà con accordi di programma annuali o pluriennali.

3. Gli accordi di programma sono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, su proposta delle regioni Puglia e Basilicata e sentito il consiglio di amministrazione dell'Ente. L'accordo di programma, che è momento di attuazione del Piano regolatore generale degli acquedotti, deve prevedere le opere da effettuare con le relative priorità, i finanziamenti statali e gli eventuali finanziamenti regionali da utilizzare, le modalità di esecuzione delle opere.

4. Nel caso di opere di competenza regionale l'accordo di programma viene predisposto dalla Regione interessata, sentito il consiglio di amministrazione dell'Ente.

5. La valutazione di congruità dei progetti esecutivi, predisposti dall'Ente, rispetto ai programmi viene svolta con il principio del silenzio-assenso entro 60 giorni dalla comunicazione, per quelli di competenza dello Stato dal Ministero dei lavori pubblici e per quelli di competenza delle Regioni dalle rispettive Giunte regionali.

6. Per la realizzazione delle opere l'Ente acquedotti intersettoriali può provvedere anche mediante concessione, compresa la progettazione.

7. Per il collaudo delle opere saranno seguite le procedure previste in materia dall'organizzazione dello Stato.

#### Art. 6.

1. Per far fronte alle sofferenze passive dei disciolti Ente autonomo acquedotto pugliese ed Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania, nonchè per consentire l'attività dell'Ente acquedotti intersettoriali appulo-lucani viene conferito, con l'approvazione della presente legge, un fondo di dotazione, costituito da lire 150 miliardi per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Esigenze finanziarie Ente autonomo acquedotto pugliese» nonchè, quanto a lire 48 miliardi per ciascuno degli anni dal

1987 al 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, allo stesso capitolo 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le entrate dell'Ente, oltre che dal fondo di dotazione, di cui al comma 1 del presente articolo, e dai finanziamenti statali e regionali relativi agli accordi di programma, di cui all'articolo 5, sono costituite dai proventi delle tariffe per la cessione della risorsa idrica alle strutture di distribuzione, civile, industriale ed irrigua, così come saranno ordinate dalle Regioni.

4. Le tariffe determinate dal CIP dovranno essere ispirate al principio dell'economicità, prevedendo il rientro dei costi di gestione e manutenzione ordinaria.

5. Il bilancio dell'Ente, approvato dal consiglio di amministrazione, ed accompagnato da una relazione di attività dell'Ente, annualmente viene inviato per informativa al Ministro del lavoro pubblici, ai Consigli regionali di Puglia e Basilicata ed al Consiglio provinciale di Avellino.

6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Ente sono sottoposte per il controllo di legittimità alla Commissione governativa di controllo sugli atti della regione Puglia.

7. I conti consultivi dell'Ente sono sottoposti al controllo della Corte dei conti.

#### Art. 7.

1. Il personale comunque comandato, incaricato o consulente presso l'Ente autonomo acquedotto pugliese e l'Ente irrigazione per la Puglia e la Basilicata cessa dall'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I dipendenti di ruolo dei disciolti Ente autonomo acquedotto pugliese ed Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania passano in forza, con l'entrata in vigore della presente

legge, all'Ente acquedotti intersettoriali apulo-lucani per essere inquadrati, sulla base delle loro qualifiche e possibilmente delle loro preferenze, da esprimersi con domanda entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o nell'organico dell'Ente o negli organici della Regione Puglia e della Regione Basilicata o nei ruoli unici dei pubblici dipendenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere utilizzati in questo caso a coprire le carenze di organico delle amministrazioni periferiche dello Stato nelle due regioni ed in particolare di quella finanziaria.

3. Al personale, comunque inquadrato, è assicurato un trattamento economico non inferiore a quello di cui godeva presso l'Ente di provenienza ed un corrispondente trattamento normativo.

#### Art. 8.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle regioni Puglia e Basilicata e della provincia di Avellino, viene emanato lo statuto dell'Ente che, ispirato ai criteri di collegialità nella direzione e di corresponsabilità nelle decisioni, deve prevedere:

a) le attribuzioni del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) le attribuzioni del direttore generale dell'Ente;

c) la struttura amministrativa dell'Ente stesso.

2. Sempre con lo stesso decreto, ma sentite anche le organizzazioni sindacali, è approvato il regolamento dei servizi, con le allegate tabelle relative al ruoli del personale proveniente dai disciolti Ente autonomo acquedotto pugliese ed Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania, nelle modalità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della presente legge.